

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 447/AV4 DEL 06/08/2015**

**Oggetto: FARMACIA SITA NEL COMUNE DI MONTE GIBERTO - TITOLARE
DOTT.SSA T.D. - SOSPENSIONE A SEGUITO PROVVEDIMENTO DELL'ORDINE DEI
FARMACISTI DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE E CHIUSURA DELLA
FARMACIA PER SEI MESI.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto della sospensione dall'esercizio della professione della Dr.ssa T.D. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) irrogata, da parte dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo con provvedimento in data 18/6/2015 per la durata di sei mesi decorrenti dal 10/8/2015;
2. di procedere, conseguentemente, alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e alla chiusura della farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto, con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46 per un periodo di sei mesi decorrenti dal 10/8/2015;
3. di comunicare il presente atto alla Dr.ssa T.D., al Comando Carabinieri NAS di Ancona, all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, all'ASUR, all'ARS Regione Marche ed al Comune di Monte Giberto.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m. onde assicurare l'assistenza farmaceutica presso il comune dove è ubicata la farmacia ;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:

Il Direttore Area Vasta 4 di Fermo
Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. FARMACIA

Vista la seguente normativa di riferimento :

1. **la legge 2/4/1968 n. 475 recante “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e le successive modificazioni ed integrazioni;**
2. **la legge 8/11/1991 n. 362 s.m.i. recante “Norme di riordino del settore farmaceutico”;**
3. **il D.P.R. 21/8/1971 n. 1275 contenente il regolamento di esecuzione della legge 475/68;**
4. **la L.R. Marche n. 7/1982**
5. **la L. R. Marche n. 4/2015**

Con Deliberazione del Comitato di Gestione della U.S.L. n 21 di Fermo N. 676 del 17/11/1988 la Dr.ssa T.D. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla via Diaz n. 46 .

La Dr.ssa T. D., anche a seguito delle sentenze n. 319/2013 e n. 356/2013 emesse dalla sezione penale del Tribunale di Fermo , è stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte dell’Ordine Professionale di appartenenza.

L’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, con nota prot. 201500274/2015, ha così comunicato :

“ Ai sensi dell’art. 47 del DPR 221/1950, si comunica che, con provvedimento in data 18/6/2015 il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha inflitto alla Dr.ssa T.D. nata a Monte Giberto (AP) il 30/11/1961 la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 6 (sei) mesi . La suddetta sanzione è divenuta (rectius: diverrà) definitiva in data 10/8/2015. “

Una volta applicata la sospensione dalla professione il titolare della farmacia non può più esercitare le proprie funzioni e l’esercizio commerciale non può rimanere aperto neppure tramite la nomina di un sostituto del titolare . Infatti secondo consolidata giurisprudenza la sospensione dell’esercizio della professione di farmacista irrogata dal competente Ordine è idonea a comportare autonomamente la chiusura della farmacia che non po’ essere temporaneamente affidata ad un sostituto .

Il Tar Lazio con sentenza n. 11085/2009 fra l’altro ha così ritenuto :

.....Indipendentemente dalle richiamate circostanze, comunque, valgono, nella materia, i principi che seguono.

" Qualora il titolare perda - anche solo per un periodo - i requisiti per l'esercizio dell'attività farmaceutica non può sostituire altri a sé stesso in quanto, la sostituzione per motivi di salute del titolare di esercizio farmaceutico ex art. 11 l. 362/91, non comporta un trasferimento della concessione e costituisce solo lo strumento giuridico per avviare all'esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l'attività.

La necessità della persistenza in capo al titolare dei requisiti necessari per l'espletamento dell'attività farmaceutica quale presupposto per l'esercizio della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 11, l. n. 475 del 1968, comporta che, ove, nel corso del rapporto, tali requisiti vengano meno per qualunque motivo, cessa la stessa legittimazione del sostituto se non altro per il nesso di derivatività che caratterizza la sua posizione giuridica rispetto a quella del titolare.

Né il regolare svolgimento del servizio può giammai impedire l'adozione dei provvedimenti inibitori previsti dalla legge nelle ipotesi, come quella in esame, in cui vengono meno i requisiti a tal fine richiesti. " (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 21 marzo 2007, n. 2612).

Visto il parere favorevole della Commissione di cui all'Art. 25 della L.R. n.7/1982 espresso in data 05/08/2015 circa la chiusura della Farmacia sita nel Comune di Monte Giberto per mesi 6 a partire dal 10/08/2015

Essendo venute meno le condizioni previste dalla normativa vigente in materia per poter esercitare la gestione della farmacia occorre procedere:

- alla sospensione temporanea per la durata di sei mesi decorrenti dal 10/8/2015 della Deliberazione del Comitato di Gestione della U.S.L. n 21 di Fermo N. 676 del 17/11/1988 con la quale la Dr.ssa T.D. fu autorizzata a gestire, quale titolare, la farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46.
- alla chiusura della farmacia de qua per un periodo di sei mesi decorrenti dal 10 agosto 2015 ;

Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell' ASUR

Tutto quanto sopra premesso si propone al Direttore dell' Area Vasta n. 4

1. di prendere atto della sospensione dall'esercizio della professione della Dr.ssa T.D. (si omettono nome e cognome ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03 sulla tutela dei dati personali) irrogata, da parte dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo con provvedimento in data 18/6/2015 per la durata di sei mesi decorrenti dal 10/8/2015;
2. di procedere, conseguentemente, alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e alla chiusura della farmacia rurale sita nel Comune di Monte Giberto , con esercizio ubicato alla Via Diaz n. 46 per un periodo di sei mesi decorrenti dal 10/8/2015;
3. di comunicare il presente atto alla Dr.ssa T.D., al Comando Carabinieri NAS di Ancona, all'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Ascoli Piceno e Fermo, all' ASUR, all' ARS Regione Marche ed al Comune di Monte Giberto.
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della L.412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R.26/96 e s.m. onde assicurare l'assistenza farmaceutica presso il comune dove è ubicata la farmacia ;
6. di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.:

Il Direttore UOC Farmacia
Dott. Massimo Fioretti

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

Il Direttore U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Responsabile U.O.S. Controllo di Gestione
Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

La documentazione è depositata presso il servizio farmaceutico